

COMUNICAZIONE N. 120

[120_COM - Divieto di fumo-Disposizioni vigenti.docx]

Alle Studentesse e agli Studenti

Alle Famiglie

Al Personale Docente

Al Personale ATA

Al DSGA

Agli Esperti esterni e ai Visitatori

Al Registro elettronico – Al Sito web – Agli Atti

Oggetto: Divieto di fumo nei locali scolastici e nelle pertinenze esterne dell'Istituto – Quadro normativo, disposizioni sulla vigilanza e sanzioni

Al fine di tutelare la salute e la sicurezza di tutte le componenti della comunità scolastica, promuovere comportamenti responsabili e garantire il rispetto delle disposizioni vigenti, si richiama l'attenzione sul **divieto assoluto di fumo nei locali e nelle pertinenze esterne dell'Istituto**, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dall'**Appendice H al Regolamento d'Istituto – "Regolamento concernente il divieto di fumo"**.

1. Quadro normativo di riferimento

Il divieto di fumo nelle istituzioni scolastiche trova fondamento nelle seguenti disposizioni:

- **Art. 32 della Costituzione italiana:** tutela della salute quale diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività;
- **Legge 11 novembre 1975, n. 584:** divieto di fumare in determinati locali pubblici;
- **Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995:** disposizioni relative all'applicazione del divieto di fumo e all'individuazione dei soggetti incaricati della vigilanza;
- **Art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3:** tutela della salute dei non fumatori e divieto di fumo nei locali chiusi;

- **Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 189:** incremento delle sanzioni amministrative per le violazioni del divieto di fumo;
- **Art. 4 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128:** estensione del divieto di fumo alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche, divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche e individuazione dei Preposti;
- **Legge 24 novembre 1981, n. 689:** disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative, accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni;
- **Appendice H al Regolamento d'Istituto,** recante la disciplina interna del divieto di fumo, delle responsabilità di vigilanza, delle procedure di accertamento e delle sanzioni applicabili.

2. Ambito di applicazione del divieto

Ai sensi dell'art. 3 dell'Appendice H al Regolamento d'Istituto, il divieto si applica **a tutte le sedi dell'IIS "Buonarroti – Fossombroni"**, senza alcuna eccezione, e riguarda:

- **Tutti i locali interni:** aule, laboratori, uffici, biblioteche, palestre, spogliatoi, servizi igienici, corridoi, atri, scale e ogni altro ambiente scolastico;
- **Tutte le pertinenze esterne:** cortili, giardini, porticati, aree verdi, parcheggi interni, impianti sportivi, percorsi di accesso e ogni altra area esterna di pertinenza dell'Istituto;
- **Tutti i prodotti da fumo e dispositivi elettronici:** sigarette tradizionali, sigari, pipe, sigarette elettroniche, dispositivi a tabacco riscaldato e analoghi dispositivi destinati al fumo o alla vaporizzazione.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 3 dell'Appendice H, **è espressamente vietato alle studentesse e agli studenti uscire dai cancelli della scuola per fumare durante l'orario scolastico.**

Il divieto si applica indistintamente al personale docente e ATA, alle studentesse e agli studenti, alle famiglie, agli esperti esterni, ai fornitori e a chiunque acceda, anche occasionalmente, agli spazi dell'Istituto.

3. Vigilanza e responsabilità del personale

In conformità all'art. 6 dell'Appendice H, **tutto il personale docente e ATA è tenuto, nell'ambito delle proprie funzioni, a vigilare sul rispetto del divieto di fumo**, intervenendo tempestivamente in presenza di comportamenti non conformi e segnalando le eventuali infrazioni alla Dirigenza o ai docenti incaricati (per sapere chi sono i docenti incaricati, vedere l'organigramma di istituto).

Particolare attenzione dovrà essere riservata ai momenti dell'intervallo, ai cambi d'ora, ai servizi igienici e alle aree esterne di pertinenza dell'Istituto.

Si precisa che i **Preposti all'applicazione del divieto di fumo**, individuati mediante apposito incarico della Dirigente scolastica, sono i soggetti competenti all'accertamento formale delle violazioni e alla redazione dei relativi verbali.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, del D.L. n. 104/2013, convertito dalla Legge n. 128/2013, il personale formalmente incaricato quale Preposto all'applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico.

4. Procedure di accertamento e contestazione

In caso di violazione del divieto, secondo quanto previsto dall'art. 7 dell'Appendice H:

1. Il personale docente o ATA che rilevi l'infrazione interviene tempestivamente, richiamando il trasgressore al rispetto del divieto e segnalando l'accaduto ai Preposti incaricati.
2. I docenti incaricati procedono all'accertamento della violazione, all'identificazione del trasgressore e alla redazione del verbale, utilizzando la modulistica prevista dall'Istituto.
3. Il verbale viene trasmesso tempestivamente alla Dirigente scolastica e agli uffici competenti per i successivi adempimenti amministrativi.
4. In caso di violazione commessa da uno studente minorenni, gli uffici provvedono agli adempimenti di contestazione e notificazione nei confronti dei soggetti individuati dalla normativa vigente, informando la famiglia.

Le procedure di contestazione, notificazione e pagamento delle sanzioni sono disciplinate dalla Legge n. 689/1981 e dall'Appendice H al Regolamento d'Istituto, per quanto compatibile con la normativa vigente.

5. Sanzioni amministrative e disciplinari

Ai sensi dell'art. 8 dell'Appendice H e della normativa nazionale, la violazione del divieto di fumo comporta l'applicazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria da € 27,50 a € 275,00**, raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni.

È prevista la possibilità di pagamento in misura ridotta, secondo quanto stabilito dall'art. 16 della Legge n. 689/1981.

Si ricorda inoltre che:

- Per le **studentesse e gli studenti**, la violazione del divieto può comportare, oltre alla sanzione amministrativa, l'applicazione delle misure disciplinari previste dal Regolamento di disciplina (la violazione si configura come una mancanza disciplinare non lieve), nel rispetto delle procedure vigenti;

- Per il **personale docente e ATA**, l'inosservanza del divieto può assumere rilievo disciplinare, secondo la normativa e le disposizioni contrattuali applicabili;
- Per i **docenti incaricati**, l'inosservanza degli obblighi connessi all'applicazione del divieto può comportare le conseguenze previste dalla normativa vigente.

6. Disposizioni finali

Si invita tutto il personale a garantire un'attenta e costante vigilanza e tutte le componenti della comunità scolastica a osservare scrupolosamente le disposizioni richiamate.

Si ricorda che il rispetto del divieto di fumo non rappresenta soltanto un obbligo normativo, ma costituisce parte integrante dell'azione educativa della scuola, orientata alla prevenzione delle dipendenze, alla promozione di corretti stili di vita e alla tutela della salute collettiva.

Si confida nella piena e responsabile collaborazione di tutti, affinché gli ambienti scolastici siano luoghi di apprendimento, benessere e rispetto reciproco.

Per quanto non espressamente richiamato nella presente circolare, si rinvia all'**Appendice H al Regolamento d'Istituto**, pubblicata sul sito istituzionale, e alla normativa vigente.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO L.B.

CLARA
TORTORELLI
19.10.2026
11:54:42 CEST

Il Dirigente Scolastico
Prof. CLARA TORTORELLI
*Firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate*